CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Pierpaolo Grasso	Consigliere
Michela Muti	Primo Referendario
Giovanni Natali	Referendario, *relatore*
Nunzio Mario Tritto	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Barletta con nota prot. 7955 del 31.1.2020, assunta al protocollo della Sezione n. 404 di pari data;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 23.3.2020, convocata con ordinanza n. 26/2020 e svoltasi in video conferenza mediante collegamenti da remoto *ex* d.P.C.M. 8.3.2020 e d.l. 17.3.2020, n. 18.

Premesso in

FATTO

Con la nota citata è stata formulata una richiesta di parere *ex* art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in ordine alla «*possibilità per l'Amministrazione comunale di provvedere al rimborso in favore degli assistenti sociali a tempo indeterminato della tassa annuale di iscrizione all'albo tenuto dall'Ordine degli Assistenti Sociali*».

In proposito è stato rappresentato che:

- il vincolo dell'iscrizione all'albo professionale può essere chiesto dalla legge anche nel caso di dipendenti di enti pubblici ai quali sarà applicabile, oltre alla disciplina prevista dal contratto collettivo del relativo comparto, quella specifica prevista per la categoria professionale di appartenenza;
- a favore del rimborso ai dipendenti pubblici della tassa di iscrizione a un albo professionale si sono espressi la Corte di cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 7776 del 16.4.2015, relativa agli avvocati) e il Consiglio di Stato (parere n. 1081 del 15.3.2011); più di recente il Tribunale di Pordenone si è pronunciato con sentenza 6.9.2019, n. 116, relativa a infermieri professionali legati da obbligo di esclusività con una AUSL, riconoscendo l'iscrizione all'albo a carico dell'ente pubblico, in quanto requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività;
- il Ministero dell'Economia ha escluso l'esistenza di un diritto al rimborso della quota di iscrizione all'albo per gli assistenti sociali dipendenti di un ente pubblico; ciò in quanto l'iscrizione all'ordine non avviene in un elenco speciale come quello a cui appartengono gli avvocati degli enti pubblici; mancando tale presupposto, verrebbe meno anche l'applicazione analogica del diritto al rimborso sancito dalla citata pronuncia della Corte di cassazione in materia di oneri del datore di lavoro (nota prot. 45685 del 26.5.2016, inviata al Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali);
- la giurisprudenza consultiva della Corte dei conti (inclusa quella della Sezione) è da tempo orientata in senso contrario alla possibilità del rimborso in esame.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente la Sezione è chiamata a scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

L'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «*pareri in materia di contabilità pubblica*».

In linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (*cfr*. «*Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva*» deliberati nell'adunanza del 27.4.2004, poi integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (delibera n. 54/CONTR/2010), deve concludersi per l'ammissibilità soggettiva, provenendo la richiesta da uno degli enti territoriali (comune) tassativamente legittimati all'attivazione della funzione consultiva in esame ed essendo stata la medesima formulata dal Sindaco, organo rappresentativo dell'ente (*ex* art. 50 TUEL).

Per contro, la richiesta di parere non supera il vaglio dell'ammissibilità oggettiva.

Infatti, gli approdi ermeneutici a cui erano pervenuti sul tema i pareri emessi da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (*cfr*. Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 655/2009; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 10/2009; Sez. reg. contr. Toscana, del. n. 11/2008; Sez. reg. contr. Veneto n. 128/2008; Sez. reg. contr. Piemonte, del. n. 2/2007; Sez. reg. contr. Sardegna, del. n. 1/2007, Sez. reg. contr. Puglia n. 5/2007 e n. 29/2008), tutti univocamente tesi ad affermare l'esistenza di un principio generale che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e suscettibili di aggravare la situazione finanziaria degli stessi enti, come la tassa di iscrizione a un albo professionale, sono stati superati dalla deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/CONTR/2011.

In tale occasione le Sezioni Riunite, chiamate ad esprimersi sulla questione di massima «*se rientri nel concetto di contabilità pubblica di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e quindi se sia ammissibile la richiesta di parere concernente il quesito sottoposto alla Sezione … relativo alle spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati (art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578); b) se rientri, ex art. 7, comma 8, della legge citata n. 131 del 2003, nella competenza della Sezione regionale di controllo esprimere avviso in merito a quesiti riferiti a casi concreti limitatamente ai profili di*

stretta interpretazione normativa; c) se, in caso di ammissibilità del quesito, le spese relative all'iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli avvocati, finalizzate all'esclusivo patrocinio a vantaggio dell'amministrazione, debbano essere poste a carico del privato oppure, secondo quanto ritenuto dalla Corte di cassazione (Cass. Lavoro n. 3928/2007), delle amministrazioni locali», hanno affermato quanto segue: «*La questione è agevolmente risolvibile alla luce della recente pronuncia di queste stesse Sezioni riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha chiarito l'ambito oggettivo delle pronunce di orientamento generale di competenza di questa Corte relative al coordinamento della finanza pubblica, laddove vengano prospettate, in sede di richiesta di parere delle Sezioni regionali di controllo, questioni in materia di contabilità pubblica. Al riguardo, nella citata pronuncia, si è affermato che l'espressione "in materia di contabilità pubblica" non può comportare una estensione dell'attività consultiva "a tutti i settori dell'azione amministrativa", ma va delimitata ai profili che "risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica […] in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio". Sulla base di questa premessa affermata nella deliberazione n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che attiene alle condizioni di ammissibilità dei quesiti, deve ritenersi che la questione sia inammissibile per carenza delle caratteristiche indicate nella citata deliberazione, in quanto concernente l'individuazione del soggetto (avvocato o amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati (art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) – solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della "contabilità pubblica", presupponendo la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l'ambito della competenza consultiva della Sezione*».

Se è vero che nella deliberazione richiamata si trattava di decidere in merito al pagamento in capo all'amministrazione delle spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati di un proprio dipendente iscritto nell'elenco speciale, appare evidente che il predetto principio nomofilattico può trovare applicazione anche nel caso prospettato dal Comune istante, poiché del tutto assimilabile a

quello sopra rammentato quanto ai profili concernenti la materia della contabilità pubblica.

Pertanto, stante il vincolo conformativo per le Sezioni regionali di controllo in ordine alle pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti previsto dall'art. 17, comma 31 del d.l. 1.7.2009, n. 78 (convertito con modificazioni dalla l. 3.8.2009, n. 102), il quesito deve essere dichiarato oggettivamente inammissibile.

P.Q.M.

la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Barletta è oggettivamente inammissibile.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2020.

Il magistrato relatore	Il Presidente
F.to Giovanni Natali	F.to Maurizio Stanco

Depositata in segreteria il 24 marzo 2020

Il Direttore della segreteria

F.to Salvatore Sabato